

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 12 febbraio 2013 n. 846 - Pres. Leoni, Est. De Felice - Comune di Valva (Avv. Vetrano) c. Cuzzo ed altri (n.c.) - (riforma T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 1578/2012).

1. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell'ente locale - Ex art. 43 del TUEL - Finalità - Individuazione.

2. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell'ente locale - Ex art. 43 del TUEL - Onere di motivare l'istanza di accesso - Non sussiste - Limiti di tale tipo di diritto di accesso - Individuazione.

3. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell'ente locale - Ex art. 43 del TUEL - Nel caso di reiterate istanze tendenti ad un controllo generalizzato degli atti dell'amministrazione e nel caso di richiesta che costringe l'amministrazione a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti - Non sussiste.

1. La "ratio" dell'art. 43 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato - è da rinvenire nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale), ma alla cura dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.

2. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere motivazionale; diversamente opinando, verrebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvenivano nel fatto che l'esercizio del diritto stesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri (1).

3. E' legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali in ogni caso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione che li possiede (2).